Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 94/22

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI
AMMINISTRAZIONE **SEDE**

OGGETTO: Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze dovute ai componenti dei seggi e per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022 - Rendicontazione delle spese.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, per agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 e garantire il regolare pagamento delle spese, si forniscono le seguenti indicazioni.

§ 1 - Finanziamento

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate, **si è in attesa di conoscere l'ammontare** delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno 2022.

L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio (come meglio sarà specificato in seguito) è stabilito con decreto del Ministero dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati,

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena questo Dipartimento conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal citato Dicastero finanziario, si provvederà a **comunicare alle SS.LL. l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune**, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di **evidenziare ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili**, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

§ 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e quelle relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario e n. 4 Scrutatori) sono pari a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

Pertanto gli importi da corrispondere per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022 (n. 2 schede) ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito, comprensivi delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima:

Seggi ordinari

- Presidenti: ..... € 187,00
- Scrutatori e Segretari: ..... € 145,00

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Seggi speciali (qualunque sia il numero di consultazioni)

- Presidenti: .....€ 90,00
- Scrutatori: .....€ 61,00

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi.

Alla relativa liquidazione, le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato **modello A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 che dispone quanto segue: *"gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte* (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza*) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali"*. Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

a1) Diritto al trattamento di missione dei presidenti di seggio

La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso, ai soli Presidenti dei seggi compete il trattamento di missione allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione

sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

a2) Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto dei presidenti di seggio

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).

a3) Spese di viaggio e compensi chilometrici dei presidenti di seggio

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, considerato che al pagamento delle competenze in parola si provvede appena ultimate le operazioni di scrutinio, e stante la impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, per i Presidenti di seggio può essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni.

In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato **modello B**, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973, calcolate secondo i percorsi più brevi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 836 del 1973.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato **modello C**, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.

Si prega di evidenziare alle amministrazioni comunali di attenersi scrupolosamente a dette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica contabilità, ~~Ciò~~ in quanto la presentazione di rendiconti parziali potrebbe creare difficoltà alle attività di controllo da parte di codeste Prefetture per il successivo rimborso delle spese.

Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso **modello C**, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codeste Prefetture fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei comuni.

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, **inizia lunedì 1° agosto 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente** la data delle consultazioni, e **termina venerdì 30 settembre 2022, quinto giorno successivo** al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versare a cura del Comune, l'amministrazione locale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo, a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, e, successivamente, trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare all'atto della trasmissione del rendiconto alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si evidenzia l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (articolo 15, comma 3, decreto-legge n. 8/1993).

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

Il predetto articolo 39 - come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale per eventi straordinari e per calamità naturali - dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 C.C.N.L. richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei quattro mesi, stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'articolo 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8/1993.

Si evidenzia, infine, che in data 4 agosto 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali e, pertanto, nella determinazione dell'onere complessivo già determinato, i Comuni dovranno anche tener conto dei riflessi applicativi del nuovo accordo negoziale.

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo Ministero. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato, dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4 del predetto articolo 16, consente che - in occasione delle consultazioni - il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite, ai sensi del

citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

Si evidenzia, infine, che pure in tale ipotesi, si dovrà tener conto anche dei riflessi applicativi del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 4 agosto 2022.

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

f) Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

g) Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali - trattandosi di beni che pur subendo un progressivo, ma lento deterioramento consentono utilizzi per periodi superiori all'anno - questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

h) Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Prefetture, alle altre Autorità di pubblica sicurezza, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
2) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per i Paesi europei.
4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. E' altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 4.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto, ai quali sono state speditele le cartoline avviso.

i) Ulteriori spese

Possono essere imputate al capitolo 1312, pg. 1, le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine, si ribadisce che non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg. 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

L'ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dai Comuni dovrà avvenire a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi ad essi affidati, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 3 - Pagamenti in favore dei comuni

Il pagamento dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune sarà disposto da questo Dipartimento non appena sarà possibile **conoscere**

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

l'ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e portato a conoscenza delle SS.LL. per la successiva comunicazione agli enti locali interessati.

§ 4 - Presentazione dei Rendiconti

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il **termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro mercoledì 25 gennaio 2023, pena la decadenza dal diritto al rimborso,** espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.
c) per i soli Comuni capoluogo di provincia, come prima detto, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli.
d) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la

regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

e) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

f) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

g) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., dovranno essere sottoposti ad accurato esame e controllo da parte dei propri uffici competenti, i quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ivi impartite da questo Dipartimento, la legittimità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso, con atto formale, quelle spese che non possono gravare sul citato capitolo. L'esito di tale attività dovrà essere tramesso al più presto alla Direzione Centrale per la finanza locale di questo Dipartimento, utilizzando il consueto portale a disposizione delle Prefetture, anche se parziali rispetto alla totalità degli enti della provincia.

Nell'ipotesi in cui l'esito del controllo del rendiconto conduca al riconoscimento di un minore importo spettante rispetto all'anticipo erogato, si procederà a recuperare le somme eccedenti le necessità di spesa dei Comuni interessati.

La **tardiva presentazione del rendiconto** oltre tale termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la **mancanza del rendiconto**, dopo opportuno sollecito, determinerà l'adozione del provvedimento coattivo di recupero dell'intero importo attribuito.

Si raccomanda alle SS.LL., prima di procedere all'eventuale decreto di stralcio di somme non ammissibili al rimborso, di effettuare all'ente una comunicazione formale di avvio di procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di evitare, per quanto possibile, futuri contenziosi.

Avverso detto decreto, l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Analogamente, le spese sostenute dai Comuni per le **cartoline avviso** per i residenti all'estero sono a totale **carico dello Stato** ed anche loro andranno inserite a parte, in altra specifica funzione del medesimo applicativo.

In base alla comunicazione degli importi ammessi inseriti nell'apposito applicativo a disposizione di codeste Prefetture, la Direzione Centrale per la finanza locale provvederà, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, a liquidare il saldo spettante a ciascun Comune, oppure a recuperare la maggiore somma eventualmente anticipata.

Si rammenta che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., l'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD), rimandando a quanto diramato in merito con circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di codeste Prefetture fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

Tutte le forniture di beni, servizi e prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

§ 5 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

La legge 6 maggio 2015, n. 52, ha parzialmente modificato la citata legge 459/2001.

In particolare, l'articolo 2, comma 37, lettera a), della suddetta legge n. 52/2015 prevede il voto postale all'estero dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ovvero per missioni internazionali. Le relative schede votate sono scrutinate congiuntamente a quelle dei cittadini italiani residenti all'estero.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Il decreto legge del 4 maggio 2022 n. 41, convertito dalla L. del 30 giugno 2022 n. 84, a parziale modifica degli artt. 7 e 13 della citata legge 459 del 2001 e s.m.i., dispone che presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, istituito presso la Corte di Appello di Roma e presso gli Uffici decentrati costituiti presso le Corti di Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli sono costituiti seggi elettorali, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati per posta dagli elettori all'estero. Il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 - Regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 - sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale. Pertanto, gli onorari da erogare, comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, sono i seguenti:

Seggi circoscrizione estero:

- Presidenti: ..... € 187,00
- Scrutatori e Segretari: ..... € 145,00

Alla relativa liquidazione provvedono i Comuni capoluogo interessati, in base al prospetto conforme all'allegato **modello A/1**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell'ufficio comunale.

Per la liquidazione degli onorari e per l'eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati **modelli B** e **C/1**.

Dette spese saranno corrisposte dai Comuni interessati, senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

Le spese eventualmente sostenute dai Comuni interessati dovranno essere inserite nell'apposito documentato rendiconto, unitamente alla copia dell'intesa stipulata. Si precisa che dette spese dovranno essere contenute nell'ambito delle risorse assegnate ai comuni con gli appositi parametri di cui al paragrafo 1.

§ 6 - Disciplina dei riparti per il contemporaneo svolgimento delle elezioni del presidente della Regione e dell'assemblea della Regione siciliana.

Tenuto conto del contemporaneo svolgimento delle spese per le elezioni politiche e per le elezioni del presidente della Regione e dell'assemblea della Regione siciliana, a seguito di intese con l'amministrazione regionale le spese saranno suddivise come segue:

- Le spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali effettuate entro il 45° giorno precedente quello della data di votazione sono a carico dello Stato, in considerazione della concomitanza delle elezioni Politiche con quelle regionali;
- Le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero effettuate entro e non oltre il 20" giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi sono a carico della Regione;
- Le spese per i componenti dei seggi: 2/3 a carico dello Stato, 1/3 a carico della Regione;
- Le spese per lavoro straordinario e le spese di organizzazione per adempimenti comuni: 2/3 a carico dello Stato, 1/3 a carico della Regione;
- Eventuali altre spese sostenute per adempimenti non comuni: a carico dell'amministrazione competente.

§ 7 - Disposizioni finali

Si prega di dare tempestiva divulgazione delle predette indicazioni agli enti locali interessati, raccomandandone la loro esatta osservanza, avendo anche cura di evidenziare che le amministrazioni comunali possono interloquire esclusivamente con le Prefetture di competenza.

Si ringrazia

Il Capo Dipartimento
(Sgaraglia)

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

MODELLO A

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....
ELEZIONE DEL CONSIGLIO [1] ..... (se ricorre)

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. _____

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					*PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE*
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipa-zione alle operazioni [2]	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
				Totali	€ .....
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. ....., lì ..... Il Segretario del seggio ..... Il Presidente del seggio					..... lì .... Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) -----------

[1] Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere
[2] Indicare sì o no

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

MODELLO A/1

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....
ELEZIONE DEL CONSIGLIO [1] ..... (se ricorre)

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI DECENTRATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO N. _____

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					*PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE*
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipazione alle operazioni[2]	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
				Totali	€ .....
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. ....., lì ..... Il Segretario del seggio ..... Il Presidente del seggio					..... lì .... Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) -----------

[1] Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere
[2] Indicare sì o no

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

MODELLO B

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....
ELEZIONE DEL CONSIGLIO [1] ..... (se ricorre)

TABELLA DEL RIMBORSO SPESE

Dovute al Sig. ..... Codice fiscale .....

Residenza anagrafica: Comune di ..... Località del seggio .....

Itinerario Percorso	Km.	SPESE DI VIAGGIO				TOTALE
		IN FERROVIA		Via mare e altri mezzi di linea	Altre spese e rimborsi	
		Costo del biglietto	Vagone letto o cuccetta			
Da ..... a	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Totali	€	€	€	€	€ .....

RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PERNOTTAMENTO DI ..... CATEGORIA ..... € .....

RIMBORSO SPESE PER N. .....PASTI ..... € .....

TOTALE RIMBORSO SPESE € .....

Durata della missione
Dal giorno ..... al giorno .....
Dal giorno ..... al giorno .....
Dal giorno ..... al giorno .....
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno.....
e di essere rientrato in sede, a missione ultimata, il giorno.....

....., lì .....

(Firma del titolare della tabella)

TRATTI COMPIUTI CON L'USO DI MEZZI PROPRI

da.....a.....km..... Km ..... € ..... € .....
(vedi certificato di distanza) (pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)

da.....a.....km..... Km ..... € ..... € .....
(vedi certificato di distanza) (pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)

TOTALE COMPENSI CHILOMETRICI € .....

€ .....

....., lì.....

Bollo del Comune

Il Dirigente Addetto
(o responsabile del Servizio)

.....

[1] Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

MODELLO C

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....
ELEZIONE DEL CONSIGLIO [1] ..... (se ricorre)

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. _____

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
ONORARI					
				TOTALI	.....
RIMBORSO SPESE					
				TOTALI	.....
				Ammontare della spesa per onorari (col. 6)	€ .....
				Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)	€ .....
				TOTALE spesa pagata	€ .....

..... , lì.....

Bollo del Comune

Il Dirigente Addetto
(o responsabile del Servizio)

---

[1] Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022

MODELLO C/1

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....
ELEZIONE DEL CONSIGLIO [1] ..... (se ricorre)

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ISTITUITI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI DECENTRATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO N. _____

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
ONORARI					
				TOTALI	.....
RIMBORSO SPESE					
				TOTALI	.....
				Ammontare della spesa per onorari (col. 6)	€ .....
				Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)	€ .....
				TOTALE spesa pagata	€ .....

..... ,lì.....

Bollo
del
Comune

Il Dirigente Addetto
(o responsabile del Servizio)

_____

[1] Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0021326 del 30/08/2022